

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4039 del 31/08/2020
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.3808/2018 AD USO INDUSTRIALE COMUNE: CALDERARA DI RENO TITOLARE: TEMIX OLEO SRL CODICE PRATICA N. BO07A0011/18VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4168 del 28/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.3808/2018 AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: CALDERARA DI RENO

TITOLARE: TEMIX OLEO SRL

CODICE PRATICA N. BO07A0011/18VR01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/25448 del 30/10/2018 (**pratica B007A0011/18VR01**), con la quale la ditta TEMIX OLEO SRL, CF/P.IVA: 12327510157, con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Piero Portaluppi n.17, ha chiesto l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo (di seguito Pozzo P2) sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 47 mappale 267, **fino alla profondità di 119 m** dal p.c.:

- **come variante sostanziale alla concessione rilasciata con Determinazione n.3808 del 24/07/2018** con una portata massima di 20 l/s per un volume massimo di 158.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale di produzione di acidi grassi,

glicerina e derivati; dal pozzo (di seguito pozzo P1) ubicato su terreno censito al catasto del Comune di Calderara di Reno al Foglio 47 mappale 267 nel punto di coordinate UTM-RER X=681682 Y=935876, profondo 204 m e costituito da una colonna di captazione in acciaio con 4 filtri di captazione posti rispettivamente alle profondità comprese tra 79 e 102 m.; 110 e 116 m.; 137 e 155 m.; 185 e 191 m. dal piano campagna; **alle seguenti condizioni**, in breve:

1. di cessare qualsiasi prelievo dai filtri del pozzo esistente che interessano il corpo idrico sotterraneo confinato inferiore (*Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore Codice 2442ER-DQ2-CCI* caratterizzato da uno stato quantitativo "scarso" con limite superiore a circa -140,00 m dal p.c.), mediante installazione di tamponamenti e/o dispositivi localizzati, oppure mediante la possibilità di perforazione di nuovo pozzo in area limitrofa a profondità adeguata;
2. di verificare la possibilità di ridurre i quantitativi idrici in concessione in termini di volume e portata in base al proprio fabbisogno idrico in riferimento soprattutto ai dati del monitoraggio volumetrico nel periodo 2014-2018;
3. di monitoraggio in continuo della piezometria dal pozzo di prelievo e dei volumi annuali di prelievo;

considerato che l'istanza presentata deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

richiamata la Determinazione n.2357 del 16/05/2019, con la quale la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione di un nuovo pozzo:

- con le seguenti prescrizioni:

- di realizzazione del nuovo pozzo P2 solo previa verifica della non produttività e non idoneità degli acquiferi presenti tra 20 e 50 m. dal p.c. nel corpo idrico confinato superiore, mediante la realizzazione di prove di pompaggio e comparazione di analisi di qualità delle acque rinvenute con quelle prelevate dal pozzo esistente. Al contrario, in caso di accertata

produttività e idoneità dei suddetti acquiferi, il pozzo dovrà essere realizzato fino ad una profondità congrua con lo sfruttamento di questi acquiferi. Rimane facoltà al concessionario di realizzare all'interno dello stessa perforazione, una seconda colonna di captazione, coassiale, che opportunamente isolata nell'intercapedine, capta i soli acquiferi posti tra 70 e 116 m. dal p.c., da utilizzarsi solo come fonte di approvvigionamento di soccorso alle fonti disponibili;

- di riduzione della profondità del pozzo esistente P1 fino alla profondità di 130 m dal p.c.;

- **con la condizione** di rilasciare la nuova concessione con le seguenti variazioni a quella vigente:

- di diminuzione della portata massima di prelievo in concessione da 20 a 12 l/s;
- di mantenimento del volume di prelievo attualmente in concessione pari a 158.000 mc/a rispetto alla media dei consumi registrati negli ultimi anni di circa 115.000 mc/a, fermo restando che dovranno essere mantenute le modalità di utilizzazione della risorsa finora adottate di risparmio idrico;
- di spostare e continuare il monitoraggio piezometrico in continuo dal pozzo esistente al nuovo pozzo da perforare;

vista l'asseverazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/104147 del 10/07/2020, a firma congiunta del professionista incaricato della direzione dei lavori e della ditta esecutrice, e la relativa Relazione tecnica di fine lavori di perforazione:

- **dalla quale si evince che** l'acquifero tra 20 e 49,5 m di profondità è stato testato mediante pozzo/piezometro di monitoraggio e relative prove di pompaggio e di qualità ed è risultato idoneo dal punto di vista quantitativo (con soggiacenza piezometrica a -14,75 m in febbraio 2020) ma non da quello qualitativo per un'elevata concentrazione di Manganese ed eccessiva durezza dell'acqua; e che, pertanto,

il nuovo pozzo è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno (BO) al Foglio 47 mappale 267, nel punto di coordinate UTM-wgs84 X=681549 Y=4935736 (corrispondenti alle coordinate UTM-RER X=681633 Y=935934), fino ad una profondità di 115,5 m con un diametro di perforo di 380 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento cieca in PVC di 250 mm di diametro est., fino alla profondità di 80,5 m e da una colonna di captazione in acciaio inox fino a fondo foro di 219 mm. di diametro est., con tratti filtranti a spirale continua (slot di 1 mm) da 83,4 a 101,4 m e da 109,4 a 112,4 m, che captano un acquifero di ghiaie e sabbie di buona qualità, con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -32,7/-35,40 m con portata di 0,0/15,0 l/s in data 19/03/2020; - **completato** con una elettropompa sommersa di tipo Grundfos SP 46-14, con potenza nominale pari a 22 kW e prevalenza pari a circa 123,0 m alla portata massima di esercizio di 12 l/s, installata alla profondità di circa 62,5 m da p.c., con diametro della tubazione di mandata di 88,9 mm, su cui sono montati in serie il contatore di volume e il rubinetto di prelievo;

- **nella quale si dichiara:** che il nuovo pozzo P2 verrà utilizzato solo come pozzo di scorta a quello esistente (di cui è previsto l'accorciamento); che per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico a servizio dei processi produttivi, si prevede di effettuare i lavori di accorciamento del vecchio pozzo esistente, solo dopo il rilascio della variante sostanziale e dopo un periodo di circa sei mesi di collaudo del nuovo pozzo;

considerato che, sulla base delle caratteristiche tecniche del pozzo realizzato, la derivazione interessa il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno Lavino-confinato superiore - codice 0442ER-DQ2-CCS*, con profondità del limite basale posta nell'area d'interesse a circa -140 m dal p.c.; per il quale in sede di autorizzazione alla perforazione, è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione con una portata massima di 12,00 l/s per un volume massimo di

158.000 mc/a dai pozzi P1 e P2, con funzionamento alternato, alle condizioni stabilite nel presente atto;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che la variazione di portata massima di prelievo non comporta una variazione dell'importo del canone 2020, che rimane fissato a € 2119,60;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2020;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di **€ 31,36** rispetto all'importo già versato di € 2088,24 a garanzia della concessione rilasciata con Determinazione n.3808 del 24/07/2018 (in riferimento al procedimento BO07A0011/15RN01);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 07/08/2020 e 26/08/2020 (rispettivamente assunta agli atti al prot. PG/2020/114944 e PG/2020/122634);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta TEMIX OLEO SRL, CF/P.IVA: 12327510157, con sede legale in comune di Milano (MI) in Via

Piero Portaluppi n.17, **la variante sostanziale alla concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n.3808 del 24/07/2018 (pratica BO07A0011/18VR01), **alle seguenti condizioni:**

a) il prelievo avviene mediante i seguenti pozzi, a funzionamento alternato:

- **pozzo P1** ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno, al Foglio 47 mappale 267 nel punto di coordinate UTM-RER X=681682 Y=935876, profondo 204 m; con la prescrizione di ridurre la profondità fino a -130 m dal p.c. entro il termine perentorio del 31/01/2021;

- **pozzo P2** realizzato sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno (BO) al Foglio 47 mappale 267, nel punto di coordinate UTM-RER X=681633 Y=935934, fino ad una profondità di 115,5 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.2357 del 16/05/2019),

- con una portata massima di **12 l/s** e per un volume massimo di **158.000 mc/a**, ad uso industriale;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione è fissata al **31/12/2029**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 2119,60;

4) di dare atto che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2020;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione previsto, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 2088,24 a garanzia della concessione rilasciata con Determinazione n.3808 del 24/07/2018 (in riferimento al procedimento BO07A0011/15RN01), per un **importo aggiuntivo di € 31,36**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta TEMIX OLEO SRL, CF/P.IVA: 12327510157, con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Piero Portaluppi n.17

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno Lavino-confinato superiore - codice 0442ER-DQ2-CCS*, mediante i seguenti pozzi:

- **pozzo P1** ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno, al Foglio 47 mappale 267 nel punto di coordinate UTM-RER X=681682 Y=935876, profondo 204 m; con la prescrizione di ridurre la profondità fino a -130 m dal p.c. entro il termine perentorio del 31/01/2021;

- **pozzo P2** realizzato sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno (BO) al Foglio 47 mappale 267, nel punto di coordinate UTM-RER X=681633 Y=935934, fino ad una profondità di 115,5 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.2357 del 16/05/2019), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo P1 attuale è profondo 204 m ed è costituito da una colonna di captazione in acciaio bituminato, di diametro 300 mm. Attualmente la colonna ha 4 filtri di captazione di tipo Johnson a filo continuo, con luce di 0,5 mm, posti alle profondità dal piano campagna comprese tra 79 e 102 m; 110 e 116 m; 137 e 155 m; 185 e 191 m. A seguito della riduzione di profondità prevista la captazione avverrà solo dai filtri posti fino alla profondità di 116 m. All'interno del pozzo è inserita alla profondità di 71 m un elettropompa sommersa di tipo KSB U 150-48/10 con potenza nominale pari a 18,5 KW e prevalenza 139-36 m, con portata da 24 a 60 metri cubi/ora.

Il pozzo P2, perforato fino ad una profondità di 115,5 m con un diametro di perforo di 380 mm, è: - **costituito** da una colonna di rivestimento cieca in PVC di 250 mm di diametro est., fino alla profondità di 80,5 m e da una colonna di captazione in acciaio inox fino a fondo foro di 219 mm di diametro est., con tratti filtranti a spirale continua (slot

di 1 mm) da 83,4 a 101,4 m e da 109,4 a 112,4 m, che captano un acquifero di ghiaie e sabbie di buona qualità, con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -32,7/-35,40 m con portata di 0,0/15,0 l/s in data 19/03/2020; - **completato** con una elettropompa sommersa di tipo Grundfos SP 46-14, con potenza nominale pari a 22 kW e prevalenza pari a circa 123,0 m alla portata massima di esercizio di 12 l/s, installata alla profondità di circa 62,5 m da p.c., con diametro della tubazione di mandata di 88,9 mm, su cui sono montati in serie il contatore di volume e il rubinetto di prelievo;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di **12 l/s** e per un volume massimo di **158.000 mc/a**; i pozzi possono funzionare solo uno alla volta, in modo alternato, secondo le esigenze di gestione del concessionario;

D) la risorsa è utilizzata ad uso industriale di produzione di acidi grassi, glicerina e derivati. Tale uso è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

E) sul sedime aziendale, sul terreno censito nel NCT del comune di Calderara di Reno, al Foglio 47 mappale 267, nel punto di coordinate UTM WGS84 X=681545 e Y=4935726, corrispondenti alle coordinate UTM-RER X=681629 Y=935920, in posizione adiacente al pozzo P2 è presente un **pozzo/piezometro** perforato fino alla profondità di 49,5 m con un diametro di 220 mm, **costituito** da una colonna di rivestimento cieca in PVC di 125 mm fino alla profondità di 37,5 m e da una colonna di captazione in PVC microfessurata (slot 1,5 mm) fino a fondo foro di 125 mm diametro est., che capta un acquifero di ghiaie, con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -14,50/-16,20 m con portata di 0,0/5,50 l/s in data 17/02/2020. Il pozzo/piezometro non è completato con gruppo di pompaggio e viene utilizzato solo per eventuali monitoraggi.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso

dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- misurare i **volumi** derivati da entrambi i pozzi mediante contatore disposto sulla tubazione di mandata della **pompa di prelievo**;
- effettuare il **monitoraggio in continuo del livello piezometrico della falda nel pozzo P2**, con frequenza in grado di rilevare le escursioni giornaliere per attivazione e disattivazione della pompa di prelievo

e i dati di misura dovranno essere **trasmessi** in formato digitale all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, sia in formato grezzo, sia sotto forma di elaborazioni diagrammatiche tempo/soggiacenza/volume, rappresentative dell'andamento dei parametri.

Il concessionario deve trasmettere una Relazione tecnica descrittiva dei lavori di riduzione della profondità a 130 m del pozzo P1, entro il termine di trenta giorni dalla fine lavori prevista il 31/01/2021.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo**

provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Comelato Nicola legale rappresentante della ditta TEMIX OLEO SRL, CF/P.IVA: 12327510157, con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Piero Portaluppi n.17,

presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.